

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(approvato nel Collegio dei Docenti del 29 settembre 2023)

Art. 1

Nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni all'Organo competente per la decisione.

Art. 2

Competente a udire l'alunno per la discolpa è l'Organo che deve infliggere la punizione.

Art. 3

Costituiscono infrazioni disciplinari in attività scolastica:

- a.** la mancanza ai doveri scolastici e la negligenza abituale;
- b.** le assenze e i ritardi ingiustificati;
- c.** l'uso del cellulare e dei dispositivi di acquisizione di immagini e suoni o per la comunicazione con l'esterno, ove non autorizzato;
- d.** il fumo nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto;
- e.** l'imbrattamento dell'edificio e/o l'abbandono di rifiuti negli spazi dell'Istituto;
- f.** l'allontanamento arbitrario dall'Istituto e dalle lezioni;
- g.** i fatti che turbano gravemente il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- h.** i fatti che turbano gravemente il regolare svolgimento delle attività scolastiche che siano ripetuti da alunno recidivo;
- i.** l'offesa morale e l'oltraggio alle Istituzioni, ai loro rappresentanti e alla bandiera;
- j.** l'offesa morale e l'oltraggio all'Istituto, al Dirigente Scolastico, al Corpo Docente, ad altri Studenti, al personale ATA;
- k.** il furto di beni dell'Istituto, ivi inclusi il materiale librario e di laboratorio;
- l.** il danneggiamento di parti o beni dell'Istituto, ivi compresi il materiale librario e di laboratorio;
- m.** le violazioni del Regolamento d'Istituto;
- n.** le azioni che oltraggiano la dignità della persona umana o determinano pericolo per l'incolumità delle persone;
- o.** le azioni che violano altre specifiche prescrizioni previste nei Regolamenti scolastici.

Art.4

Alle infrazioni descritte all'art. 3 si applicano le seguenti sanzioni:

- 1.** l'ammonizione: lettere **a, b (in caso di assenze ingiustificate non superiori a 5 e/o ritardi/ingressi alla seconda ora ingiustificati)**;
- 2.** la riduzione del voto di comportamento in sede di scrutinio: lettera **b (in caso di oltre 5 assenze ingiustificate)**;
- 3.** l'ammonizione alla prima trasgressione lieve; in caso di recidiva o di trasgressione grave, una nota disciplinare – lettere **c, d, e, o.**
- 4.** la sospensione fino a 5 giorni dalle lezioni – lettere **f, g**;
- 5.** la sospensione fino a 15 giorni dalle lezioni – lettere **h, i, j, k, l**;

6. il risarcimento del danno arrecato (a carico del/i responsabile/i, se individuato/i, o, in caso contrario, dell'intera comunità studentesca) – lettere **k, l**;
7. la nota disciplinare alla prima trasgressione lieve, mentre in caso di recidiva la sospensione fino a 15 giorni dalle lezioni – lettera **m**;
8. la sospensione oltre 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo – lettera **n**;

Art. 5

Sono competenti a comminare le sanzioni elencate nell'art. 4, per le infrazioni individuate nell'art. 3, le seguenti persone o gli Organi qui di seguito indicati:

- a. Il Docente: ammonizione privata o annotazione sul registro, per le lettere **a, b, c, d, m, o**;
- b. Il Dirigente: ammonizione scritta, sospensione per un giorno per le lettere **a, b, c, d, e**;
- c. il Consiglio di Classe: sospensione da 2 a 15 giorni per le lettere **f, g, h, i, j, k, l, m**;
- d. la Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto: sospensione oltre 15 giorni, esclusione dallo scrutinio finale, non ammissione all'esame di Stato conclusivo, per la lettera **n**.

Art. 6

L'iniziativa disciplinare compete:

- al Dirigente o al Docente per le infrazioni previste alle lettere **a, b, c, d, e, f, m, o** dell'art. 3;
- al Collegio dei Docenti o al Consiglio di Classe o al Dirigente o al Docente per l'infrazione prevista alle lettere **g, h, i, j, k, l, n** dell'art. 3.

Art. 7

È Organo d'appello il solo Comitato di Garanzia che è costituito di norma nella prima seduta del Consiglio d'Istituto e scade di norma con la fine del mandato del Consiglio d'Istituto.

Art. 8

Il Comitato di Garanzia resta in carica finché il nuovo Consiglio d'Istituto non avrà provveduto all'elezione di quello nuovo. Il Comitato di Garanzia è costituito da:

1. un Presidente, professionista di chiara fama, nominato dal Dirigente;
2. un Docente, nominato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza semplice degli aventi diritto;
3. un genitore, nominato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza semplice degli aventi diritto;
4. un alunno nominato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza semplice degli aventi diritto.

Art. 9

Entro quindici giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento all'esercente la patria potestà o al tutore in caso di alunno minore, all'alunno stesso in caso di alunno maggiorenne, è ammesso ricorso rispettivamente da parte dell'esercente la patria potestà, del tutore o dell'alunno al Comitato di Garanzia, il quale si pronunzia entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 10

Chi esercita la patria potestà o il tutore dell'alunno incorso in una punizione disciplinare, nel caso dell'allievo minorenni, o l'allievo stesso, se maggiorenne, può proporre all'Organo che ha inflitto la

punizione una sanzione alternativa che comporti una collaborazione dell'allievo al conseguimento dei fini generali della Istituzione scolastica. L'Organo che ha inflitto la punizione è competente a giudicare la congruità della sanzione alternativa. Nel caso in cui questa non venga ritenuta congrua, resta la punizione inflitta.

Art. 11

La sanzione alternativa va chiesta entro due giorni dalla notificazione della punizione inflitta. L'Organo che ha inflitto la sanzione giudica la congruità della punizione alternativa entro un giorno dalla richiesta dell'allievo incorso nel provvedimento.

Art. 12

Il ricorso non sospende la punizione. La richiesta di sanzione alternativa sospende la punizione.

Art. 13

Le decisioni degli Organi disciplinari collegiali sono adottate a maggioranza semplice dei componenti assegnati. In caso di parità prevale il voto del Dirigente.

Art. 14

Il Patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis DPR 235/2007) è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 15

Nell'ingresso a scuola sono tollerati al massimo 5 minuti di ritardo. A partire dalle 08:10 il ritardo comporta il computo di un'ora di assenza. I ritardi sono registrati dal Docente della prima ora.

Sono consentiti ingressi non oltre la seconda ora di lezione; in tal caso gli studenti sono ammessi in classe con biglietto di giustificazione. Quando non accompagnati da un genitore o da un suo delegato gli alunni saranno ammessi in classe, ma il loro ritardo/ingresso alla seconda ora dovrà essere giustificato entro il giorno dopo, altrimenti sarà ritenuto ingiustificato.

Sono consentite uscite anticipate non prima della penultima ora di lezione solo in casi di necessità (motivi di salute e di famiglia documentati) ed esclusivamente in presenza di un genitore o di un suo delegato, munito di documento di riconoscimento.

L'ingresso alla seconda ora o l'uscita anticipata comportano il computo delle relative ore di assenza.

Le assenze anche di un solo giorno devono essere giustificate al massimo entro e non oltre il secondo giorno di rientro dell'alunno a scuola sempre dal docente in servizio alla prima ora, altrimenti saranno ritenute ingiustificate.

Assenze e ingressi alla seconda ora ingiustificati sono valutati dai Consigli di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico.

Sono opportunamente valutati e giustificati i ritardi dovuti ai mezzi di trasporto.

La somma di 5 ritardi o di 3 ingressi alla seconda ora ingiustificati comporterà un giorno di assenza ingiustificata.